Allegato 1
all'Accordo del 31.7.2015 per il Rinnovo di RSU e RLS nelle Società del Gruppo FS

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE SOCIETA' FS, RFI, TRENITALIA, FERSERVIZI, ITALFERR, FS SISTEMI URBANI E ITALCERTIFER DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

1. Premessa

Le elezioni si svolgeranno dal 24 novembre 2015 al 27 novembre 2015.

Sono elettori tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle Società del Gruppo FS di cui alla premessa dell'accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015.

Sono eleggibili i lavoratori dipendenti dalle stesse Società, con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato, nei termini previsti al punto 3 dell'accordo del 31 luglio 2015, candidati secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Insediamento delle Commissioni di Garanzia e formazione delle Commissioni Elettorali

Entro il 21 settembre 2015 le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo con le Società del Gruppo FS per l'elezione delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015 nominano la Commissione di Garanzia Nazionale composta da un rappresentante per ognuna delle OO.SS. stesse, comunicando alle rispettive strutture regionali e per conoscenza alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.

Entro il 28 settembre 2015 le Segreterie Regionali delle stesse OO.SS. nominano le Commissioni di Garanzia territoriali con la stessa composizione, tenendo conto delle Unità produttive dell'all. A, comunicando alla Commissione di Garanzia Nazionale i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.

Entro il 23 ottobre 2015 la Commissione di Garanzia territoriale, sulla base delle articolazioni di RSU previste dal citato accordo del 31 luglio 2015, istituisce i seggi elettorali nell'ambito della propria competenza territoriale e per ognuno o gruppi di essi nomina entro il 4 novembre 2015 una Commissione Elettorale composta da un rappresentante per ognuna delle citate OO.SS., il quale non potrà essere candidato alle elezioni, ai sensi del punto 7 del presente Regolamento.

Qualora concorrano alle elezioni liste facenti capo ad Organizzazioni Sindacali diverse da quelle stipulanti il citato accordo del 31 luglio 2015, ammesse a partecipare ai sensi del punto 4, lettera b), dello stesso accordo, entro il 4 novembre 2015 si procederà:

- a cura della Commissione di Garanzia Territoriale, alla integrazione della Commissione Elettorale interessata con il nominativo che la struttura regionale dell'O.S. presentatrice di ulteriore lista ammessa al voto comunicherà entro il 6 novembre 2015 alla Commissione di Garanzia medesima;

- a cura della Commissione di Garanzia Territoriale, alla propria integrazione con il nominativo che la struttura regionale dell'associazione sindacale presentatrice di ulteriori liste ammesse al voto comunicherà, entro il 6 novembre 2015 alla Commissione stessa, qualora tali liste siano ammesse al voto in almeno il 50% delle RSU ricadenti nella competenza territoriale medesima;

- a cura della Commissione di Garanzia Nazionale, alla propria integrazione con il nominativo che la struttura nazionale delle OO.SS. presentatrici di ulteriori liste ammesse al voto comunicherà entro il 6 novembre 2015 alla Commissione stessa, qualora tali liste siano ammesse al voto in almeno il 50% delle RSU complessivamente previste.

La scadenza del 4 novembre 2015 è assolutamente inderogabile. Qualora non rispettata sarà considerata come rinuncia alla facoltà di avvalersi delle integrazioni da parte delle strutture regionali e/o nazionali delle OO.SS. interessate.

3. Adempimenti della Commissione di Garanzia Nazionale

La Commissione di Garanzia Nazionale:

a) delibera, sulla base dei requisiti e dei termini previsti dall'Accordo del 31 luglio 2015, l'ammissione alle elezioni delle associazioni sindacali diverse da quelle stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012;
b) porta a conoscenza delle Commissioni di Garanzia Territoriali le norme relative alle elezioni
c) predispone il fac-simile dei moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
d) predispone il fac-simile dei moduli per la verbalizzazione degli atti di competenza delle Commissioni di Garanzia Territoriali e delle Commissioni Elettorali;
e) delibera entro 2 giorni, su richiesta delle Commissioni di Garanzia Territoriali, su eventuali controversie e/o richieste di chiarimenti;
f) predispone il fac-simile dei moduli per la richiesta di ammissione di cui alla precedente lettera a).

L'attività della Commissione di Garanzia Nazionale viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a) ed e) devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e verbalizzate.

La Commissione di Garanzia Nazionale rimane in carica fino al 29 febbraio 2016.

4. Adempimenti della Commissione di Garanzia Territoriale

La Commissione di Garanzia Territoriale:

a) porta a conoscenza degli elettori le norme relative alle elezioni, inclusi il luogo e il calendario delle votazioni, la dislocazione fisica e l'orario di apertura dei seggi;
b) predispone i moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
c) predispone le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione delle attività delle Commissioni Elettorali;
d) entro 2 giorni dalla ricezione delle liste delibera sulla ammissione delle liste alle elezioni nell'ambito della propria competenza territoriale fornendo la motivazione scritta in caso di

esclusione e, a richiesta delle Commissioni Elettorali, su eventuali controversie e/o richieste di chiarimenti;

e) sulla base dei verbali di scrutinio delle Commissioni Elettorali, comunica alle strutture regionali le cui liste hanno partecipato alle elezioni, l'esito del voto ed i nominativi degli eletti e non eletti distinti per lista;
f) prende in consegna dalle Società del Gruppo FS, predispone per seggio e consegna alle Commissioni Elettorali l'elenco degli elettori;
g) proclama gli eletti e notifica ai sensi del punto 10 i risultati elettorali ai soggetti di cui al punto 12, 1° comma, dell'accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015;
h) decide sui ricorsi relativi alla non ammissione delle liste elettorali e sui ricorsi relativi alle deliberazioni delle Commissioni elettorali;
i) delibera sulle contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali.

L'attività della Commissione di Garanzia Territoriale viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni di cui al punto d) e le comunicazioni di cui ai punti e) e g) devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e verbalizzate.

Le Commissioni di Garanzia Territoriali rimangono in carica fino al 29 febbraio 2016 e sono tenute a conservare tutta la documentazione elettorale. A tale ultimo fine, le CGT devono individuare, nella prima seduta, la/e sede/i della/e Organizzazione/i sindacale/i territoriale/i presso la/e quale/i la documentazione sarà conservata.

5. Adempimenti della Commissione Elettorale

In ogni seggio, la Commissione Elettorale:

a) cura l'affissione delle liste dei candidati;
b) tiene in consegna e, a richiesta dell'elettore, rende disponibile per la visione copia del presente regolamento elettorale;
c) tiene in consegna e, a richiesta dell'elettore, rende disponibile un registro per la segnalazione di eventuali irregolarità e/o contestazioni relativamente alle operazioni di voto.

La Commissione Elettorale inoltre:

1. prende in consegna i locali del seggio elettorale, assicurandone l'apertura e la chiusura secondo gli orari e le modalità organizzative (es. seggi volanti) disposti dalla Commissione di Garanzia Territoriale per favorire la massima partecipazione al voto;
2. è garante della segretezza del voto e della regolarità dell'insieme degli atti inerenti il voto;
3. prende in consegna dalla Commissione di Garanzia Territoriale l'elenco nominativo degli elettori, le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione della propria attività;
4. delibera l'assegnazione dei seggi e redige il verbale sulle operazioni elettorali con i risultati dello scrutinio, delibera su eventuali controversie relative allo scrutinio stesso e sulle eventuali segnalazioni di cui al precedente punto c).

6. Presentazione delle liste

A. Requisiti

Ciascuna O.S. può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre i 2/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio. I candidati devono essere dipendenti da impianti ricadenti nella Unità produttiva della RSU/collegio elettorale.

Sono competenti a presentare liste elettorali le strutture regionali:

a) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012 che abbiano formalmente aderito all'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.1.2014;
b) delle associazioni sindacali, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), che risultino formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
   1. accettino espressamente, formalmente e integralmente l'accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015 con il presente Regolamento elettorale e con il Regolamento di funzionamento delle RSU ad esso allegati, l'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.1.2014 e impegnino formalmente al loro rispetto i propri candidati;
   2. aderiscano all'accordo sui servizi minimi del 23.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
   3. facciano formale richiesta di ammissione alle elezioni alla Commissione di Garanzia Nazionale (CGN) di cui al precedente punto 5 entro il 9 ottobre 2015 dalla sua nomina. La CGN delibererà sulla loro ammissibilità ai sensi della lettera a) del precedente punto 3. Le decisioni della Commissione di Garanzia Nazionale in ordine all'ammissibilità della lista dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza delle Società interessate.

Nella composizione della lista si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere e dei giovani, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie previste dai rispettivi statuti delle Organizzazioni Sindacali partecipanti alle elezioni.

Le liste presentate dalle organizzazioni e dalle associazioni sindacali di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere corredate da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell'Unità produttiva cui si riferisce l'intera RSU, pari al 5% degli aventi diritto al voto.

Ciascuna Organizzazione può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.

B. Procedura

Per la presentazione delle liste deve essere eseguita la seguente procedura:

a) dal 15 ottobre 2015 le strutture regionali delle OO.SS. che intendono presentare liste elettorali raccoglieranno le firme per la presentazione delle liste stesse su apposito modulo predisposto dalla Commissione di Garanzia Nazionale e disponibile presso le Commissioni di Garanzia Territoriali. I moduli debitamente compilati dovranno essere

riconsegnati alla Commissione di Garanzia Territoriale alla scadenza del 27 ottobre 2015;

b) entro 2 giorni le Commissioni di Garanzia Territoriali delibereranno sulla ammissibilità delle liste verificando l'esistenza dei requisiti richiesti ai sensi del precedente punto A;
c) alle strutture sindacali regionali cui non siano ammesse liste per mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, la Commissione di Garanzia Territoriale è tenuta a dare motivazione scritta dell'esclusione;
d) entro i tre giorni successivi, è data facoltà alle strutture sindacali regionali che abbiano ricevuto la comunicazione di cui al precedente punto c, di adeguare i requisiti valutati mancanti dalla Commissione di Garanzia Territoriale, ovvero di ricorrere entro 2 giorni contro la deliberazione presso la Commissione stessa secondo le procedure previste dall'art. 11 del presente Regolamento;
e) qualora liste originariamente escluse vengono riammesse ai sensi della precedente lettera d), la Commissione di Garanzia Territoriale procederà ad una nuova deliberazione sulle liste ammesse;
f) qualora, invece, in esito alla procedura di cui alla precedente lettera d), risultasse confermata l'esclusione, la Commissione di Garanzia Territoriale si limiterà ad informare per iscritto la struttura sindacale regionale interessata.

In sede di verifica dei requisiti richiesti alla lettera b), la Commissione di Garanzia Territoriale riterrà nulle le firme di uno stesso elettore apposte per la presentazione di più liste.

7. Incompatibilità

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista.
I candidati non possono essere membri di Commissione di Garanzia e di Commissione Elettorale.

La carica di componente della RSU è inoltre incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche, tranne che nei Comuni con meno di 5.000 abitanti; incarichi attribuiti da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali; carica esecutiva o di rappresentanza in partiti e/o movimenti politici. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU.

8. Votazioni

Ciascun elettore per esercitare il diritto di voto deve recarsi personalmente al seggio presso il quale risulta iscritto. Nel caso di mancata iscrizione negli appositi elenchi il Presidente della Commissione Elettorale valutata l'appartenenza dell'elettore al seggio, ne riporta il nominativo in calce alla lista degli elettori e, dell'avvenuta votazione, ne riporta nota a verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.

I membri della Commissione Elettorale votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio; qualora non risultassero iscritti in tale seggio, essi vengono iscritti in calce alla lista degli elettori del seggio e dell'avvenuta votazione viene presa nota nel verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.

Per esercitare il diritto di voto, gli elettori devono consegnare al Presidente del seggio la smart card, attestante la propria condizione di dipendente della società del Gruppo FS per la quale si eleggono le RSU/RLS. Qualora fossero sprovvisti del citato documento, si renderà necessario esibire un documento personale di riconoscimento accompagnato da altra documentazione idonea a certificare il diritto al voto. Si procede, quindi, alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo sull'elenco, fornito dalla Società, dei lavoratori appartenenti allo/agli impianto/i ricadente/i nell'Unità produttiva della RSU da costituire/rinnovare. Il Presidente del seggio farà apporre all'elettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare l'esercizio del voto.

La Commissione Elettorale consegna all'elettore la scheda per esprimere il voto e provvede ad avvertirlo, a garanzia della segretezza del voto, che la scheda deve essere restituita, piegata, per l'immissione nell'urna.

La scheda unica deve comprendere tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio.

Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata, o qualora egli stesso l'abbia deteriorata fortuitamente, potrà richiedere una seconda scheda restituendo la prima.

Il voto è espresso contrassegnando la lista prescelta.

L'elettore può esprimere, inoltre, una preferenza nell'ambito della lista stessa, segnando una croce a fianco del nome del candidato prescelto.

Qualora la scheda elettorale non riporti l'elenco nominativo dei candidati, l'elettore esprimerà il voto di lista e potrà esprimere la propria preferenza trascrivendo sulla scheda il nominativo del candidato fra quelli risultanti nell'elenco affisso a cura della Commissione Elettorale presso il seggio.

Le elezioni per la RSU sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto calcolati nell'ambito di elezione della RSU.

Nel tempo, durante il quale i seggi restano chiusi, le cassette contenenti le schede, gli atti del seggio, nonché le urne elettorali, devono essere opportunamente sigillati e custoditi in luogo sicuro, a cura della Commissione Elettorale competente.

9. Scrutinio e attribuzione dei seggi

Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo il termine ultimo previsto per le votazioni.
Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, l'attribuzione dei seggi alle singole liste elettorali ha luogo con il sistema proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Il metodo dei resti più alti consiste nel suddividere il totale dei voti validi di lista per il numero dei Delegati da eleggere in ogni RSU, ovvero, dove esistenti, in ogni singolo collegio elettorale, ottenendo così il quoziente voto; determinato il quoziente voto, si dovrà dividere il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente, individuando così il numero di seggi di ciascuna lista.

Se in base alla prima ripartizione dei voti non dovessero essere assegnati tutti i seggi disponibili, si dovranno attribuire i rimanenti seggi, fino alla loro completa copertura, a quelle liste che avranno ottenuto, nell'operazione di divisione, i maggiori resti, ivi compresi quelli ottenuti in assenza di quorum.

Sono dichiarati eletti quei candidati che nell'ambito di ciascuna lista hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità nei voti di preferenza è dichiarato eletto il più anziano di età.

Nello scrutinio delle schede, se risultano espresse preferenze su diverse liste il voto viene considerato "nullo". Qualora nell'ambito della lista prescelta il numero di preferenze risulti essere superiore a uno, resta valido il voto di lista e si intendono nulle tutte le preferenze; nel caso che non sia stato espresso il voto di lista, ma sia stato manifestato il voto di preferenza in un'unica lista, il voto è valido e si intende attribuito alla lista per la quale è stata espressa la preferenza, sia che queste ultime eccedano, o meno, il numero di preferenze consentito.

Qualora la preferenza sia riferita ad un nominativo di candidato inesistente o non appartenente alla lista prescelta, viene considerato valido il voto di lista ed annullata la preferenza.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta dalla Commissione di Garanzia Territoriale o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
L'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
Analogamente, è da ritenersi nullo il voto apposto a più di una lista.

Nell'ipotesi di contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali, decide, in via definitiva, la Commissione di Garanzia Territoriale ai sensi del precedente punto 4.

10. Insediamento degli eletti

Entro il 4 dicembre 2015 la Commissione di Garanzia Territoriale notifica ai soggetti di cui al punto 12 dell'accordo per il rinnovo delle RSU e dei RLS del 31 luglio 2015 i risultati elettorali e l'elenco nominativo dei candidati eletti e non eletti con il numero di voti validi riportati da ognuno di essi, anche ai fini delle eventuali successive sostituzioni, distinti per collegio elettorale, RSU e lista, allegando alla comunicazione copia della delibera adottata con i risultati elettorali ed i nominativi dei lavoratori eletti e non eletti in ciascuna lista con il numero dei voti validi riportati da ognuno di essi, anche ai fini delle eventuali successive sostituzioni.

Copia della delibera e del verbale della Commissione elettorale dovrà essere notificata anche al Comitato Provinciale dei Garanti istituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 10.1.2014 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, dopo 5 giorni nel caso non vi siano ricorsi, ovvero entro 48 ore dalla chiusura dell'esame del ricorso e della verbalizzazione delle operazioni nel caso di ricorso.

Entro 20 giorni dalle notifiche di cui al precedente capoverso le Organizzazioni Sindacali procederanno, ognuna per proprio conto, a comunicare per iscritto all'azienda la propria rappresentanza e la RSU è considerata formalmente insediata solo quando le comunicazioni sindacali pervenute all'azienda riguardino il 50%+1 dei componenti della medesima RSU.

11. Ricorsi

Contro le deliberazioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia Territoriale entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di scrutinio da parte di uno o più membri della Commissione stessa, previo preannuncio che dovrà risultare agli atti della Commissione medesima entro il completamento delle operazioni di scrutinio.

La Commissione di Garanzia Territoriale dovrà deliberare sul ricorso entro 2 giorni, verbalizzando con l'approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Contro le deliberazioni della Commissione di Garanzia Territoriale è ammesso ricorso entro 2 giorni, alla stessa Commissione o, in alternativa, entro 10 giorni al Comitato Provinciale dei Garanti con sede presso la località capoluogo di regione, indicati per ciascuna RSU nell'allegato A al presente accordo, da parte di uno o più membri della commissione medesima, ovvero su iniziativa di una o più strutture sindacali regionali di OO.SS. non rappresentate in Commissione che abbiano partecipato alle elezioni.

Ove la RSU venga costituita per una Unità Produttiva che comprende più regioni, il Comitato Provinciale dei Garanti cui fare riferimento è quello del capoluogo di regione in cui ha sede la direzione dell'Unità Produttiva aziendale.

Qualora il ricorso sia promosso da uno o più membri della Commissione di Garanzia Territoriale espressi da strutture sindacali regionali delle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione di Garanzia Nazionale, il ricorso può essere inoltrato, in luogo del Comitato Provinciale dei Garanti, alla Commissione di Garanzia Nazionale che si pronuncerà entro 48 ore verbalizzando con l'approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. La deliberazione della Commissione di Garanzia Nazionale è insindacabile.

Roma, 31 luglio 2015